

# **La riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio**

**Unioncamere**

**Roma, 24 giugno 2013**

## LE CAMERE DI COMMERCIO

La Legge n. 580/93 - riformata nel 2010 - le definisce:

“enti pubblici dotati di **autonomia funzionale** che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del **principio di sussidiarietà** di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale **per il sistema delle imprese**, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali”

## IL SISTEMA CAMERALE

Tra le principali novità inserite nel 2010 nella Legge n. 580/93 vi è l'introduzione del concetto di **"sistema camerale"** inteso come l'insieme delle **Camere di commercio italiane**, le **Unioni regionali** delle Camere di commercio, l'**Unioncamere**, gli **organismi strumentali delle Camere di commercio**, nonché le **Camere di commercio italiane all'estero ed estere in Italia** legalmente riconosciute.

Il legislatore ha voluto attribuire un **riconoscimento alla dimensione a rete** del sistema delle Camere di commercio.

Le Camere di commercio diventano, dunque, elementi di un unico sistema nazionale, costituito da una pluralità di enti sì autonomi, ma non entità isolate. Il riferimento a questo nuovo concetto ricorre più volte non solo nella nuova legge, come riformata, ma è diventato di utilizzo comune e sempre più diffuso.

# LE FUNZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO (1)

- a) tenuta del **registro delle imprese** e degli altri registri ed albi;
- b) promozione della **semplificazione** delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la **competitività**, favorendo **l'accesso al credito** per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- d) realizzazione di **osservatori dell'economia locale** e diffusione di informazione economica;
- e) supporto **all'internazionalizzazione** per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del MiSE;
- f) promozione dell'**innovazione** e del trasferimento tecnologico per le imprese;

## LE FUNZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO (2)

- g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la **risoluzione delle controversie** tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti;
- h) predisposizione di **contratti-tipo** tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- i) promozione di forme di controllo sulla presenza di **clausole inique** inserite nei contratti;
- l) **vigilanza e controllo sui prodotti** e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- m) raccolta degli usi e delle consuetudini;
- n) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di **alternanza scuola-lavoro** e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

# LA GOVERNANCE DELLE CAMERE DI COMMERCIO



- **Consiglio**: tra **20 e 30** componenti rappresentanti i **settori economici**. Si aggiungono **3** componenti in rappresentanza del mondo del lavoro (**sindacati**), del consumo (**associazioni di consumatori**) e delle professioni (**liberi professionisti**)
- **Giunta**: eletta dal consiglio al suo interno
- **Presidente**: eletto dal consiglio al suo interno

## LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI CAMERALI


### **IL PRIMO PASSAGGIO:**

**Ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche** della circoscrizione territoriale in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri **settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione** medesima.

### **POI:**

**I consiglieri sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese.**

# I PARAMETRI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI



La rappresentatività dei settori e delle associazioni in base a **4 parametri**:

- IL NUMERO DELLE IMPRESE
- L'INDICE DI OCCUPAZIONE
- IL VALORE AGGIUNTO
- L'AMMONTARE DEL DIRITTO ANNUALE VERSATO

## LE PARI OPPORTUNITA'

### Principio posto dalla riforma del 2010 :

Gli statuti stabiliscono criteri per assicurare condizioni di **pari opportunità** tra uomo e donna e per promuovere la presenza di **entrambi i sessi negli organi** collegiali delle camere di commercio, nonché degli enti e aziende da esse dipendenti.



## ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO

Il **Regolamento attuativo** (decreto MiSE n. 156 del 2011) ha fissato il criterio ai fini della composizione del **Consiglio**: «Gli statuti camerali prevedono che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano **almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso** da quello degli altri.»

Per gli altri organi collegiali, **Giunta e Collegio dei revisori**: è prevista l'**autonomia** delle Camere nel definire nei propri statuti norme specifiche per garantire la presenza del genere diverso da quello prevalente.

## ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO

**I primi risultati dell'applicazione della norma** rilevati dall'Osservatorio Camerale

Le donne nei **CONSIGLI di 6 Camere rinnovate** a quota 22,5% (a fronte di circa il 5% nel 2011 come totale Italia)

- Prato: 1 donna su 23
- Milano: 5 donne su 33
- Varese: 12 donne su 33
- Monza: 8 donne su 33
- Pesaro: 7 donne su 28
- Biella: 6 donne su 23

Le donne nelle **GIUNTE di 5 Camere rinnovate** a quota 13,6% (a fronte di circa il 2% nel 2011 come totale Italia)

- Milano 2 donne su 11;
- Varese 1 donna su 6;
- Monza-Brianza 1 donna su 11
- Pesaro 1 donna su 9
- Biella 1 donna su 7